



COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 17 del 21/11/2024

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2024 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) - parte economica per l'anno 2024 connesso al CCI triennio 2023-2025 del Comune di Ostellato

Il Revisore dei conti del Comune di Ostellato, provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 30 dell'11/07/2024, nella persona del Dott. Cristian Poldi Allai

Premesso che con prot. Unione 37688 del 13/11/2024 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) - parte economica 2024 sottoscritta il 07/11/2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF-IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/));
- La deliberazione di G.C. n. 27 dell'11/04/2024, avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato";
- L'allegato B alla determinazione n. 249 del 08/05/2024 con cui sono state quantificate le economie del lavoro straordinario dell'anno 2023;
- La determinazione del Dirigente del Settore Risorse umane ed AAGG dell'Unione Valli e Delizie n. 602 del 31/10/2024 relativa alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2024 sottoscritto il 07/11/2024 connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2024" e relativi allegati;

Vista la nota prot. n. 38007 del 15/11/2024 con cui è stato trasmesso, ad integrazione della Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2024, come rettificato con nota prot. n. 38184 del 18/11/2024;

Visti:

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022, recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è*

inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego), il quale testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*;
- l'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto, che prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1"*;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Revisore dei conti dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art. 1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla*

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il cui art. 79 disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che al comma secondo, ultimo paragrafo, dispone testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle cui premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso Atto che non sussistono per il Comune di Ostellato i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2024 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19/07/2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Comune di Ostellato risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater, della Legge n. 296 del 27/12/2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 79, del CCNL 16/11/2022, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;
- che il fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2024 era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 181 del 28/03/2024 in complessivi **€ 83.524,16**, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, successivamente rideterminato con determinazione n. 602 del 31/10/2024;
- che lo stanziamento destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative definito per il 2020 e seguenti con deliberazione G.C. n. 119 del 23/12/2019 è pari a €. 52.360,00, comprensiva della quota trasferita al Comune di Portomaggiore per il finanziamento della posizioni organizzativa per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, prorogato per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot.

Unione n. 22658 del 05/08/2021 e successivamente ulteriormente prorogata per due anni con S.P. Reg. n. 1501 del 14/12/2022 (prot. Portomaggiore n. 21354 del 14/12/2022);

- che la convenzione tra i Comuni di Argenta e Ostellato per la gestione associata delle funzioni coordinamento pedagogico, S.P. Reg. n. 1071 del 29/09/2022 per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2023 e S.P. Reg. n. 1122 del 05/10/2023 per il periodo Settembre 2023 – Agosto 2024, prevede che la somma annua di € 1.500,00, oltre agli oneri riflessi, sia finalizzata alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. del Comune di Argenta traslati appositamente dal fondo delle posizioni organizzative del Comune di Ostellato, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017);
- che con delibera di G.C. del Comune di Ostellato n. 27 dell'11/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato per l'anno 2024, si è quantificato in complessivi **€ 45.320,00** lo stanziamento destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative/Incarichi di elevata qualificazione da applicarsi per l'anno 2024 (ossia lo stanziamento di complessivi € 53.360,00 decurtato delle quote di € 8.040,00 trasferite ad altri enti per la gestione associata dei servizi, anche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2019), rideterminato per l'anno 2024 in complessivi **€ 45.741,88** a seguito dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 destinato allo stanziamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione per l'anno 2023 e per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CCNL stesso (quota dello 0,22% del M.S. 2018);
- che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento per le posizioni organizzative/incarichi di E.Q. per l'anno 2024, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a **€ 118.493,331**, a seguito del trasferimento della quota di limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 da parte del Comune di Ostellato ai Comuni di Argenta ed al Comune di Portomaggiore in base alle convenzioni sopra richiamate e della destinazione di quota del limite all'effettivo incremento del Fondo del lavoro straordinario per far fronte alle elezioni amministrative poste a carico dell'ente pari a €1.409,58;
- che con determinazione n. 249 del 08/05/2024, all'allegato prospetto B), sono state quantificate in complessivi € 1.128,55, oltre ad oneri riflessi ed irap, le somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 relative all'anno 2023, che ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett D) del CCNL 16/11/2022 incrementano le risorse variabili del Fondo delle Risorse decentrate dell'anno successivo, anno 2024

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2024, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, è quantificato in complessivi **€ 95.261,72** con determinazione dirigenziale del dirigente del Settore Risorse umane ed AAGG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 602 del 31/10/2024;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2024 di complessivi **€ 95.261,72=** risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 79, comma 1) pari a **€ 83.117,47=**
- Quota variabile (art. 79, commi 2, 3 e 5) pari a **€ 12.144,25=;**

Rilevato che nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 7.568,38=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 2.680,04=** derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – *in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi*

indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 – per € 767,28=;

- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), per € 1.128,55 – somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999;

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 per l'anno 2024, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 38184 del 18/11/2024;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2024 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2024 sottoscritto il 07/11/2024 e connesso al CCI triennio 2023-2025 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 07/11/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2024 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio, certificando contestualmente le economie del lavoro straordinario dell'anno 2023, confluite nel fondo delle risorse decentrate 2024;
- il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per l'anno 2024, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 38184 del 18/11/2024;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 07/11/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Data 21/11/2024

L'Organo di Revisione
Dr. Cristian Poldi Allai
f.to digitalmente